

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

Regolamento di autotutela in materia tributaria

Approvato dal Consiglio Comunale in data 10.03.2000 con deliberazione n. 16.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

2. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche quello di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anche anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo, di quello sospeso; il soggetto obbligato può impugnare insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificativo o confermativo.

Art. 2 Annullamento e revoca in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia estinguere totalmente l'effetto.

2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguere parzialmente l'effetto.

Art. 3 Rinuncia all'imposizione

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l'esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

Art. 4 Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, e anche quando il provvedimento sia definitivo, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- errore di persona
- evidente errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
- doppia imposizione o tassazione
- mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 5 Criteri di priorità e opportunità

1. Nell'applicazione della facoltà di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra quest'ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

Art. 6 Organi competenti per l'esercizio di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo, se previsto per legge e nominato dalla Giunta Comunale o dal Funzionario dell'Ufficio o dal Servizio nominato dal Sindaco negli altri casi, che ha emanato l'atto illegittimo.

Art. 7 Adempimenti degli uffici

1. Dall'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al Responsabile che ha emanato l'atto.

Art. 8 Richiesta di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. L'eventuale richiesta di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate all'Ufficio Tributi del Comune.
2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio Comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'Ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.
3. Nel caso in cui la richiesta di autotutela sia avanzata dal contribuente, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione nell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha un valore di silenzio-rigetto.

Art. 9 Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2000.